

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **301/1995** (ECLI:IT:COST:1995:301)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Udienza Pubblica del **16/05/1995**; Decisione del **26/06/1995**

Deposito del **06/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **09/08/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21672**

Atti decisi:

N. 301

## SENTENZA 26 GIUGNO-6 LUGLIO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 27 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 4 luglio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 agosto 1994) concernenti rispettivamente:

a) la rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

b) la formazione delle sezioni della scuola materna e delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno 1994-95;

c) la determinazione degli organici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96; ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).

Con tali decreti sono stati stabiliti sia la disciplina del rapporto medio alunni/classi (decreto n. 130), sia i criteri per la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole di istruzione di ogni ordine e grado. Ritiene al riguardo la Provincia ricorrente che dette disposizioni illegittimamente operino anche nel proprio ordinamento, in quanto si tratta di competenze che le norme statutarie (artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello Statuto di autonomia) e le relative norme di attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) demandano alla competenza provinciale.

In particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle norme indicate, ritiene la Provincia che rientri nella propria competenza la programmazione, oltre che della organizzazione delle attività scolastiche, anche delle "conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria": onde la competenza dello Stato sarebbe limitata, in una prima fase, alla formazione dell'intesa con la Provincia in ordine al piano ed ai criteri per la determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa Provincia, mentre in una fase successiva spetterà allo Stato disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

La difesa erariale, dopo aver premesso che il decreto interministeriale n. 130 trova il proprio fondamento normativo nell'art. 4, comma 11, della legge n. 537 del 1993; il decreto n. 131 nell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; il decreto n. 132 nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 della citata legge n. 537 del 1993, osserva che alla luce dell'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983 momento di reale rilievo istituzionale, con riguardo alla sfera di attribuzioni conferite all'autonomia della Provincia di Bolzano, è rappresentato dall'intesa con il Ministero della Pubblica istruzione. Tale intesa, necessaria sotto diversi profili, è stata formalizzata con nota ministeriale n. 31645/JR del 6 maggio 1994. Osserva al riguardo la difesa erariale che questa è l'unica circostanza di effettivo peso giuridico, rilevando solo formalmente il fatto che i provvedimenti interministeriali siano di data anteriore all'atto d'intesa, ma comunque posteriore alla data della deliberazione della

Giunta provinciale del 7 febbraio 1994, della quale il decreto n. 130 recepisce il contenuto.

Tale sequenza temporale, rileva l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe impedito alla Provincia di Bolzano di adottare le proprie determinazioni in ordine alla formazione delle classi, determinazioni contenute infatti nella deliberazione sopra citata, la quale ha acquisito attitudine a conseguire gli effetti voluti con la comunicazione del perfezionamento dell'intesa.

In conclusione, l'Avvocatura si ritiene che i decreti oggetto del conflitto rispondano all'esigenza di una visione complessiva dell'organizzazione della scuola, senza peraltro violare l'autonomia provinciale, essendo state rispettate le apposite procedure previste dalle norme di attuazione dello statuto speciale.

### *Considerato in diritto*

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).

A giudizio della ricorrente, infatti, non spetterebbe allo Stato disciplinare, limitatamente alla Provincia di Bolzano: la determinazione del rapporto medio alunni/classi, la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione elementare e secondaria, anche se da ciò discendono la determinazione e la variazione dei relativi organici del personale, di competenza dello Stato.

2. - Il sollevato conflitto è inammissibile.

La Provincia di Bolzano deduce che i decreti denunziati siano invasivi della propria competenza in materia di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria, stabilita dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli artt. 1 e 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) dello Statuto stesso.

La disposizione contenuta nell'ultimo articolo citato stabilisce in particolare che, "all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato".

3. - Pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle anzidette norme, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondaria (ivi comprese le competenze relative al piano di rideterminazione del rapporto allievi-classi) siano di competenza, nel territorio della provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, questa Corte ritiene che nella specie i denunziati decreti interministeriali non risultano lesivi di detta ripartizione di competenze.

Ed invero tali decreti interministeriali, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano; al riguardo, già prima della loro emanazione, la Giunta provinciale di Bolzano, con delibera 7 febbraio 1994, n. 649, aveva

indicato i criteri ritenuti più idonei per la determinazione del rapporto alunni-classi, con espresso riferimento alla necessità di "acquisire l'intesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 4 ..".

A seguito delle rispettive manifestazioni di volontà, il Ministro, con lettera 6 maggio 1994, comunicava al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano "l'assenso di questo Ministero sui criteri e i parametri numerici deliberati" dalla Giunta e "recepiti nel piano di rideterminazione dei rapporti medi tendenziali approvati con il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 130" (sia pure "suggerendo" e "raccomandando" delle piccole variazioni), ed allegava le tabelle delle variazioni organiche del personale, il cui onere economico è a carico dello Stato.

I decreti denunziati, pertanto, costituiscono - insieme alla delibera della Giunta provinciale e alla lettera del Ministro - soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge per la definitività del piano di rideterminazione del rapporto medio alunni-classi nella Provincia di Bolzano e non possono pertanto ritenersi lesivi delle competenze invocate in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*